

## AGGIORNAMENTO CORTE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO 15 GENNAIO 2012

**MOR contro Francia (ricorso No.28198/09), sentenza di Camera, Sezione V, pubblicata il 15.12.2011 (consultabile in internet alla stringa:**

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=MOR%20%7C%2028198/09&sessionid=84681985&skin=hudoc-en>).

### **Art. 10<sup>1</sup>**

**Libertà di espressione – segreto professionale - avvocato difensore parti civili - dibattito di interesse generale – segreto istruttorio già compromesso - condanna penale - proporzionalità - esclusione**

La condanna penale di un avvocato per violazione del segreto professionale costituisce un'ingerenza sulla sua libertà di espressione, non proporzionata allo scopo legittimo perseguito di garantire il buon funzionamento della giustizia, tenuto conto della sua qualità di difensore delle parti civili, dell'interesse generale al dibattito e della anteriore compromissione del segreto istruttorio.

*(Nel caso concreto la ricorrente, un avvocato, era stata oggetto di condanna penale da parte delle corti interne per violazione del segreto professionale, per aver comunicato alla stampa opinioni sullo specifico contenuto di una perizia. Il documento era stato depositato davanti al giudice istruttore in un'indagine penale per omicidio non volontario in cui la ricorrente difendeva le parti civili e, al tempo delle dichiarazioni, era coperto da segreto istruttorio. La condanna della ricorrente era stata peraltro particolarmente lieve, con dispensa dall'esecuzione della pena e risarcimento alle parti civili limitato alla cifra simbolica di un euro).*

\* \* \*

### **1. Circostanze rilevanti.**

---

<sup>1</sup> Art. 10 CEDU (Libertà di espressione)

"1 Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2 L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario."

La ricorrente, un avvocato francese, nel novembre 1998 aveva sporto denuncia con costituzione di parte civile per omicidio non volontario, inizialmente per conto dei genitori di una bambina di 12 anni deceduta in seguito ad una anemia aplastica contratta a seguito di una vaccinazione contro l'epatite B, e poi in anche per conto di familiari di altre vittime. Gli inquirenti aprirono un fascicolo indagando, tra gli altri, le società farmaceutiche che distribuivano il vaccino. Nel novembre 2002, venne depositata avanti al giudice istruttore (*juge d'instruction*) una perizia di 450 pagine, redatta dal dottor M.G., da un esperto in farmaco-vigilanza e farmaco-epidemiologia. Secondo varie allegazioni, i quotidiani nazionali *Le Parisien* e *Le Figaro* e l'agenzia *France Presse* pubblicarono subito dopo degli estratti della perizia.

Su richiesta dei suoi clienti, la ricorrente fu quindi contattata dai giornalisti e, all'esito, *Le Parisien* pubblicò un articolo sulla perizia, definita, tra l'altro, "esplosiva" e "travolgente" per le autorità sanitarie nazionali. Il pezzo faceva riferimenti specifici ad alcuni dei documenti sequestrati durante le indagini, e si diffondeva sugli effetti negativi del vaccino e sulla condotta minimizzante tenuta dai sanitari coinvolti, tale da sfiorare in alcune occasioni la falsificazione dei fatti.

A questo, fecero seguito altri tre articoli della medesima testata attinenti all'oggetto, uno sul padre di una delle vittime di sclerosi multipla, ed un secondo sull'opportunità o meno di procedere alla vaccinazione. Il terzo pezzo, faceva specifico riferimento alla ricorrente, quale avvocato delle vittime, intervistata in merito alla perizia, a presunte pressioni che il perito avrebbe subito e ai procedimenti in corso. La ricorrente accordò inoltre un'intervista alla stazione radio francese *Europe 1*, in cui - tra l'altro - dichiarò che la perizia depositata al giudice istruttore evidenziava le leggerezze tenute delle autorità sanitarie, sia negli anni 1994-97 al momento della campagna di vaccini, sia in seguito, quando il vaccino non era mai stato ritirato nonostante le inchieste della farmaco-vigilanza.

## **2. Procedimenti interni.**

Il 4 dicembre 2002, il laboratorio farmaceutico G., il solo con la società S.P. ad aver distribuito il vaccino contro l'epatite B alla base delle indagini, sporse a sua volta denuncia con costituzione di parte civile per violazione del segreto istruttorio e del segreto professionale.

A seguito di indagini, con ordinanza del 31.3.2006 la ricorrente fu rinviata dal giudice istruttore (*juge d'instruction*) avanti al Tribunale penale di Parigi per avere, in qualità di avvocato, rilevato l'esistenza e il contenuto di documenti del procedimento istruttorio, ed in particolare una perizia ricevuta dal giudice istruttore incaricato del procedimento, fatti sanzionati dagli articoli 226-13 e 226-31 del codice penale.

Con sentenza dell'11 maggio 2007, il Tribunale penale (*Tribunal correctionnel*) dichiarò la

ricorrente responsabile di violazione del segreto professionale<sup>2</sup>, per rilevazione alla stampa di informazioni contenute nella perizia del dottor M.G., coperta da segreto istruttorio. Secondo il Tribunale, la precedente divulgazione del documento era irrilevante ai fini dell'integrazione del delitto, né la ricorrente poteva invocare il beneficio dell'art.114 paragrafo 7 del codice di procedura penale, il quale l'autorizzava a dare atto dell'esistenza della perizia e ad esprimersi sul suo contenuto per esigenze di difesa. Infatti, "i terzi" cui si riferiva tale disposizione di legge e che potevano essere legittimi destinatari della comunicazione della perizia, erano degli esperti ai fini di una eventuale consulenza tecnica di parte. Il disposto di legge non autorizzava la divulgazione a mezzo stampa di documenti provenienti dal fascicolo istruttorio, né vi era un'esigenza di difesa in tal senso.

La ricorrente fu comunque dispensata dall'esecuzione della pena, alla stregua del fatto che le dichiarazioni oggetto del processo risalivano a 5 anni prima, e che le violazioni del segreto istruttorio erano state reiterate da altri senza che fosse stato aperto un fascicolo nei loro confronti. Quanto al risarcimento del danno alla parte civile, la ricorrente fu condannata a pagare un solo euro.

A seguito di impugnativa, proposta il 15 maggio 2007, tanto dalla ricorrente quanto dal Procuratore della Repubblica (*Procureur de la République*), la Corte d'appello di Parigi, con sentenza del 10 gennaio 2008 confermò la sentenza del Tribunale di prima istanza in ogni sua parte. L'appello ritenne che non vi fosse stata violazione dell'art.10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, trattandosi di una ingerenza sulla libertà di espressione giustificata dalla necessità di preservare interessi di ordine pubblico e privato, e - tra questi - il buon funzionamento della giustizia. L'integrazione dell'elemento oggettivo del reato era pacifica, e la Corte ravvisava anche l'esistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato alla ricorrente, la quale aveva consapevolmente divulgato informazioni di cui aveva avuto conoscenza in qualità di avvocato delle parti civili.

Il successivo ricorso in Cassazione, proposto per violazione dell'art.10 della Convenzione, venne rigettato il 28 ottobre 2008, con conferma integrale della sentenza della Corte d'appello.

### **3. Aspetti non controversi.**

---

<sup>2</sup> Il Consiglio Europeo degli Avvocati, terzo interveniente nel processo davanti alla Corte EDU, nelle sue difese ha evidenziato che la ricorrente era stata condannata dalle giurisdizioni interne per violazione del segreto professionale, ed ha allegato che nel caso concreto ad essere in gioco non era il segreto che protegge la confidenzialità della perizia tra l'avvocato e il suo cliente, bensì il segreto istruttorio.

Il Consiglio Nazionale degli Avvocati di Francia, anch'esso terzo interveniente nel giudizio ha sottolineato che né l'Ordine né il Procuratore della Repubblica (*Procureur de la République*) erano all'origine dei processi penali, radicati su iniziativa degli avversari dei clienti della ricorrente.

Sulla base delle allegazioni delle parti, condivise dalla Corte, la condanna penale della ricorrente costituiva un'ingerenza nell'esercizio del suo diritto alla libertà di espressione protetto dall'art.10 della Convenzione.

Si tratta di un'ingerenza qualificabile ai fini dell'art.10 § 2 della Convenzione come "prevista dalla legge"<sup>3</sup>, identificabile nell'articolo 226-13 del codice penale francese. Questo disposto sanziona la diffusione di informazioni di carattere segreto da parte di un soggetto depositario delle stesse a causa della professione esercitata o in ragione di una missione temporanea. La norma rinvia inoltre - per la parte che interessa - ad un'altra previsione interna, l'art.160 del decreto 27 novembre 1991 sulla disciplina della professione di avvocato, il quale è tenuto a non divulgare informazioni che contravvengano al segreto professionale, a rispettare il segreto istruttorio in materia penale, e ad astenersi dal comunicare documenti interni ad un'indagine in corso, salvo che ai suoi clienti per ragioni di difesa.

Ugualmente, era incontrovertito che la ricorrente aveva commentato il contenuto della perizia in qualità di avvocato delle vittime costitutesi parti civili, allorché il documento era coperto dal segreto istruttorio con indagine penale in corso.

#### **4. La libertà di espressione degli avvocati**

In punto di diritto, la Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento per valutare la necessità di ingerenze in materia di diritto alla libertà di espressione, salvo il sindacato della Corte, a seconda dei casi, sulla legge e sulle decisioni che la applicano<sup>4</sup>.

Nell'esercizio di questa attività di controllo, la Corte deve analizzare l'ingerenza alla luce degli elementi complessivi della controversia, compreso il tenore dell'iniziativa della ricorrente e il contesto in cui si è manifestata, per determinare se è giustificata da un bisogno sociale imperativo e proporzionato allo scopo legittimo perseguito, e se le ragioni indicate dalle autorità nazionali a giustificazione dell'interferenza appaiono pertinenti e sufficienti<sup>5</sup>.

In questo quadro, la particolarità del caso risiede nella specifica professione di avvocato, esercitata dalla ricorrente. Tale professione occupa una posizione centrale nell'amministrazione della giustizia, dal momento che gli avvocati sono gli intermediari tra i tribunali e i destinatari del servizio giustizia, e ciò permette di qualificarli come ausiliari della giustizia.

Gli avvocati giocano un ruolo chiave nell'assicurare la fiducia del pubblico nell'azione dei tribunali, e

---

<sup>3</sup> Sul concetto di "legge" ai fini del § 2 dell'art.10, v. Ferranti, *L'evoluzione della libertà di informazione nella giurisprudenza degli organi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Torino, 2004, p.205.

<sup>4</sup> *Sunday Times c. Regno-Unito (n° 2)*, C Plen, No.13166/87, 26 novembre 1991, § 50.

<sup>5</sup> *Nikula c. Finlandia*, No.31611/96, C, 21 marzo 2002 § 44.

la loro missione è fondamentale in una democrazia e in uno Stato di diritto<sup>6</sup>. Specularmente, per credere nell'amministrazione della giustizia il pubblico deve ugualmente avere fiducia nella capacità degli avvocati di rappresentarli effettivamente, confrontandosi con i *media*, se necessario<sup>7</sup>.

La libertà di espressione vale dunque anche per gli avvocati, che hanno il diritto di pronunciarsi pubblicamente sul funzionamento della giustizia, sebbene la critica non debba oltrepassare certi limiti<sup>8</sup> che conseguono ai "doveri e responsabilità" di chiunque esercita la libertà di espressione<sup>9</sup>, ed anzi si tratta di una libertà per certi aspetti rafforzata proprio dalle necessità comunicative connesse all'attività difensiva svolta. Un'ingerenza con tale libertà di espressione qualificata, non può dunque che essere eccezionale, ai fini del § 2 dell'art.10, perché sia considerata "necessaria in una società democratica".

L'applicazione del principio di "doveri e responsabilità", che a seconda dei casi può portare anche a restrizioni, nel caso dell'avvocato rafforza la libertà di espressione, in ragione della professione svolta dal soggetto che l'ha esercitata, in funzione di difensore di parti civili<sup>10</sup>.

Quanto poi allo scopo perseguito attraverso l'ingerenza - l'incriminazione e la condanna - con la libertà di espressione, secondo la Corte era legittimo in linea di principio voler accordare una protezione particolare al segreto istruttorio, vista la procedura penale al tempo in corso, sia per una efficiente amministrazione della giustizia, sia per il rispetto per la presunzione di innocenza di cui godono le persone sotto procedimento<sup>11</sup>.

## **5. Il giudizio di proporzionalità**

Gli elementi di novità si concentrano soprattutto nel giudizio di proporzionalità dell'ingerenza rispetto al fine legittimo perseguito, nella valutazione dei motivi invocati dalle giurisdizioni interne, e della loro pertinenza e sufficienza.

La Corte EDU ha considerato che, al momento in cui la ricorrente aveva risposto alle domande dei giornalisti, e quindi della diffusione a mezzo stampa delle sue dichiarazioni, diversi quotidiani nazionali tra cui *Le Parisien* stesso avevano già diffuso estratti della perizia. I "Terzi" estranei al procedimento penale, in primo luogo i giornalisti delle testate coinvolte, erano dunque già a conoscenza quantomeno di parte del documento di indagine di 450 pagine, né l'autore della divulgazione del documento era mai stato identificato dalle autorità nazionali e perseguito in sede

---

<sup>6</sup> *Schöpfer c. Svizzera*, No.25405/94, C, 20 maggio 1998, §§ 29-30.

<sup>7</sup> *Kyprianou c. Cipro*, No.73797/01, GC, 15 dicembre 2005, § 105.

<sup>8</sup> Si veda, ad es. *Amihalachioaie c. Moldavia*, No.60115/00, C, 20 aprile 2004, §§ 27-28.

<sup>9</sup> Cfr. il § 2 dell'art.10. Ad es., per un caso di un avvocato che aveva subito una sanzione disciplinare per aver espresso giudizi critici nei confronti di un funzionario dello Stato nella difesa del proprio cliente v., *Steur c. Olanda*, No.39657/98, C, 28 ottobre 2003.

<sup>10</sup> Per riferimenti in letteratura, si veda Van Dijk, Van Hoof, Van Rijn, Zwaak, *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, Antwerp-Oxford, 2006, p.802.

<sup>11</sup> *Dupuis e altri c. Francia*, No 1914/02, C, 7 giugno 2007, § 44.

penale o disciplinare.

Secondo la Corte inoltre, le dichiarazioni della ricorrente si inserivano in un dibattito di oggettivo interesse generale, ovvero le indagini penali in corso per omicidio non volontario su una vasta campagna di vaccinazione contro l'epatite B condotta negli anni '90 del secolo scorso. L'azione degli inquirenti aveva ottenuto vasta eco sui media nazionali, e non concerneva solo i laboratori farmaceutici che avevano prodotto il vaccino, ma anche pubblici funzionari della sanità, e dunque l'opinione pubblica era certo interessata alla questione.

Ora, per consolidata giurisprudenza, il § 2 dell'art.10 non ammette restrizioni alla libertà di espressione in un dibattito su questioni di interesse generale<sup>12</sup> e, in un contesto mediatico, la divulgazione di informazioni alla stampa può rispondere al diritto del pubblico di ricevere un'adeguata copertura informativa sulle attività dell'autorità giudiziaria<sup>13</sup>.

Pertanto, da un lato la Corte ha considerato che la conoscenza da parte di soggetti "terzi", non coinvolti nel procedimento penale, nel caso concreto i giornalisti, di fatti protetti dal segreto professionale necessariamente compromette la loro natura confidenziale, ma questo di per sé non esime l'avvocato intervistato da giornalisti da tenere un atteggiamento prudente visto il segreto sull'istruttoria in corso<sup>14</sup>.

A ciò si aggiunge il rilievo che le autorità interne non avevano contestato alla ricorrente di aver pubblicato tutto o parte del documento coperto da segreto istruttorio, e dagli atti emergeva che questa si era limitata a fare delle dichiarazioni su una parte dell'istruttoria in qualità di avvocato delle parti civili.

Dall'altro lato, la Corte ha affermato che alla luce delle circostanze concrete, le dichiarazioni della ricorrente, per modalità e contenuto, non erano tali da intralciare il corretto funzionamento della giustizia. Inoltre, le stesse autorità interne avevano pronunciato la dispensa dall'esecuzione della pena, per l'esistenza di ripetute violazioni del segreto istruttorio da parte di terzi, non oggetto di azione penale, né era stata esercitata l'azione disciplinare nei confronti della ricorrente da parte dell'Ordine degli avvocati o dal titolare dell'azione penale.

L'esercizio del diritto di difesa, secondo la Corte EDU, si poteva esercitare anche attraverso due interviste da parte della stampa, purché non fosse di intralcio per la giustizia, dal momento che il caso aveva già ricevuto copertura mediatica, peraltro diffondendo informazioni già conosciute dai giornalisti e che ragionevolmente sarebbero state diffuse dai *media* indipendentemente dalla

---

<sup>12</sup> *Sürek c. Turchia* (n° 1), No.26682/95, GC, 8 luglio 1999, § 61.

<sup>13</sup> *Foglia c. Svizzera*, No.35865/04, C, 13 dicembre 2007, § 97).

<sup>14</sup> Si veda a questo proposito, la Raccomandazione R(2000)21 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, §§ 32 e ss.. La Raccomandazione, adottata il 25 ottobre 2000, riguarda specificamente la libertà di esercizio della professione di avvocato.

volontà della ricorrente<sup>15</sup>.

Secondo la Corte di Strasburgo, avuto riguardo per le circostanze concrete della fattispecie, la protezione di informazioni confidenziali non poteva costituire un motivo sufficiente per dichiarare la ricorrente colpevole di violazione del segreto professionale, dal momento che le autorità giudiziarie nazionali non avevano motivato adeguatamente l'ingerenza sulla libertà di espressione dello specifico statuto di avvocato che esercitava i diritti di difesa. La dichiarazione di responsabilità penale della ricorrente, che si era espressa in qualità di avvocato, per quanto con dispensa dall'esecuzione della pena e al risarcimento simbolico di un euro nei confronti delle parti civili, non rispondeva ad un bisogno sociale imperioso e costituiva un'ingerenza sproporzionata, alla luce delle circostanze concrete, nel diritto di espressione dell'interessata, in violazione dell'art.10 della Convenzione. (P.GORI)

---

<sup>15</sup> *Weber c. Svizzera*, No.11034/84, C, 22 maggio 1990, § 51; *Vereniging Weekblad Bluf! c. Olanda*, No.16616/90, C, 9 febbraio 1995, § 41, *Fressoz e Roire c. France*, No.29183/95, GC, 21 gennaio 1999, § 53.